

Centro Unico Stipendiale Interforze



Indirizzo Postale: Via Marsala, 104 – 00187 Roma

e-mail: cusi.sostitutodimposta@smd.difesa.it

All.: 2 (due); Ann.: //

OGGETTO: Conguagli di fine anno e Certificazione Unica 2022 (redditi 2021).

A	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO (cna_esercito@postacert.difesa.it)	00184 ROMA
	CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA MARINA MILITARE (mariugra@postacert.difesa.it)	00195 ROMA
	COMANDO LOGISTICO DELL’AERONAUTICA (aerolog@postacert.difesa.it)	00185 ROMA

~~~~~

Riferimento: messaggio NoiPA n. 012 del 23.02.2022.

Seguito: a. fg. M\_D A0D32CC REG2022 0032098 28-01-2022 (EI);  
b. fg. M\_D A0D32CC REG2022 0032099 28-01-2022 (MM);  
c. fg. M\_D A0D32CC REG2022 0032100 28-01-2022 (AM);  
d. fg. M\_D A0D32CC REG2022 0058880 18-02-2022 (EI);  
e. fg. M\_D A0D32CC REG2022 0058884 18-02-2022 (MM);  
f. fg. M\_D A0D32CC REG2022 0058885 18-02-2022 (AM).

~~~~~

1. Premessa

Lo scrivente, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad effettuare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il conguaglio fiscale e previdenziale sulle somme corrisposte nell’anno precedente e a rilasciare, a valle delle operazioni di conguaglio, un’apposita Certificazione Unica attestante l’ammontare dei compensi corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta applicate e dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti e versati all’INPS.

Con la circolare citata a riferimento (copia in allegato A), NoiPA ha diramato le informazioni relative alle modalità operative con cui sono stati effettuati i conguagli relativi ai redditi 2021 e all’emissione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2022 (redditi 2021). Nei paragrafi a seguire si riportano i punti salienti del documento, integrati, laddove necessario, con ulteriori indicazioni ed approfondimenti di questo Centro.

2. Rilascio delle certificazioni

Le CU2022 (modello Sintetico) relative al personale amministrato saranno rese disponibili nell’Area Personale del portale NoiPA entro il 16 marzo 2022. Le stesse saranno accessibili per gli operatori degli Uffici Responsabili tramite “Archivio documenti” e l’applicativo “Gestione stipendi” e funzioni di ristampa “Elaborazione CU online” e “Ultimo CU elaborato”.

Le CU2022 relative ai creditori pignorati, ex coniugi ed eredi degli amministrati saranno rese disponibili dallo scrivente quanto prima, per il successivo recapito agli interessati da effettuare a cura di codesti Centri stipendiali. Al fine di agevolare le attività di consegna, sono scaricabili, nella sezione “Gestione stipendi - Consultazioni di servizio - Riepiloghi”, appositi elenchi nominativi per tipologia di certificazione (eredi, creditori pignorati, cessati, percettori di soli compensi accessori, ecc.).

NoiP, entro lo stesso termine del 16 marzo 2022 provvederà all'invio all'Agenzia delle Entrate del modello ordinario delle CU2022.

3. Principali novità della CU2022

Tra le novità di rilievo introdotte si evidenziano:

a) Numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni (punto 6 Sezione DATI FISCALI)

Il numero dei giorni di diritto alle detrazioni torna ad essere riferito all'intero anno (non risultando più rilevante ai fini delle detrazioni la distinzione dei giorni lavorati in ciascun semestre);

b) DPCM 27 Ottobre 2021 (c.d. "defiscalizzazione" comparto sicurezza):

Come già indicato nella circolare dello scrivente diramata a codesti Centri rispettivamente con i fogli a seguito a), b) e c), il beneficio fiscale di cui al DPCM 27 ottobre 2021 a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, è stato riconosciuto direttamente in occasione del conguaglio applicato nella mensilità di febbraio 2022. Nel punto 384 della CU viene indicato l'importo della detrazione fruita per un importo massimo di euro 609,50 mentre nel punto 385 viene indicato l'importo della detrazione eventualmente non fruita.

4. Conguagli fiscali e previdenziali

Tutti i conguagli a credito o a debito sono stati applicati nel cedolino di febbraio 2022. Nel caso dei conguagli a debito, se l'importo netto del cedolino di febbraio non è risultato sufficiente per l'integrale recupero del debito, la parte eccedente sarà recuperata nelle mensilità successive.

Fanno eccezione i soli conguagli a debito relativi al recupero del trattamento integrativo o dell'ulteriore detrazione previsti dagli artt. 1 e 2 del D.L. 3/2020. Nello specifico, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, se in sede di conguaglio emerge che:

- il trattamento integrativo non dovuto, al netto dell'eventuale ulteriore detrazione spettante, è di importo superiore a 60 euro, il debito sarà recuperato in 8 rate di pari importo a partire da febbraio 2022. Il recupero è gestito con una specifica voce di conguaglio (codice 669);
- l'ulteriore detrazione non spettante è superiore a 60 euro, il recupero verrà effettuato in 10 rate di pari importo a partire da febbraio 2022. In tal caso, trattandosi di una detrazione che incide direttamente sull'Irpef, il recupero del debito è gestito con la stessa voce del conguaglio Irpef (codice 666/008).

In merito alle anomalie emerse in sede di conguaglio, che hanno generato il mancato riconoscimento dell'ulteriore detrazione al personale amministrato che in passato aveva invece espresso la rinuncia al trattamento integrativo o al bonus "Renzi", si rinvia a quanto già comunicato con i fogli a seguito d), e), f).

5. Casi di mancata effettuazione o applicazione dei conguagli

a) Personale con partita stipendiale vigente per il quale lo stipendio relativo alla mensilità di febbraio non è stato emesso.

In tali casi, la CU è stata regolarmente elaborata e conguagliata. In merito alle risultanze contabili non applicate si specifica che:

- l'eventuale conguaglio fiscale a debito viene certificato nel punto **469** – "*IRPEF da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio*". Il sistema provvederà automaticamente a recuperare tali debiti sulla prima rata stipendiale utile (fino a quella di dicembre compresa). In caso di impossibilità ad operare automaticamente entro l'anno, sarà cura dell'Ufficio Responsabile del trattamento economico provvedere al recupero di quanto ancora dovuto dall'interessato;
- eventuali risultanze a credito, invece, sono memorizzate in banca dati come "*prenotate al pagamento manuale*". Tali importi saranno rimborsati in maniera automatica da NoiPA mediante specifica emissione speciale (solitamente effettuata nel mese di giugno). Gli

Uffici Responsabili possono comunque, effettuati gli opportuni controlli, inibire il pagamento automatizzato sospendendo il rimborso ovvero provvedendo ad anticiparlo. La sospensione o il pagamento manuale anticipato possono essere effettuati tramite la funzione “Gestione arretrati - Gestione conguaglio per arretrati non corrisposti”, disponibile nell’applicativo “Gestione Stipendi” del sistema NoiPA. Si rammenta che, in tal caso, occorre indicare nello spazio riservato alla “Rata di applicazione” lo stesso valore della rata di lavorazione corrente al momento della segnalazione. Si riporta in allegato B, predisposto per ciascuna Forza Armata, l’elenco del personale interessato per l’effettuazione degli opportuni controlli.

b. Personale cessato o beneficiario di soli compensi accessori

- Per il personale cessato nel corso dell’anno d’imposta o comunque entro il 1° febbraio dell’anno corrente, NoiPA non ha effettuato conguagli. Nel campo annotazioni delle CU è riportata l’indicazione “*obbligo di dichiarazione dei redditi*”. Lo stesso trattamento è stato operato anche per tutto il personale beneficiario di sole competenze accessorie.
- Per le partite la cui data di cessazione è successiva al 1° febbraio dell’anno corrente e già segnalata nel sistema NoiPA al momento dell’elaborazione della Certificazione Unica, gli eventuali debiti per conguaglio contributivo e fiscale e per addizionali regionali e comunali sono stati inseriti in banca dati con recupero totale entro la data di scadenza della partita.

6. Rettifica CU emesse

Qualsiasi variazione ai fini fiscali e previdenziali sui dati relativi all’anno d’imposta 2021 comporta la necessità di procedere alla rielaborazione della certificazione già rilasciata, con conseguente rideterminazione dei conguagli sulla prima rata utile e pubblicazione sul portale NoiPA di una nuova versione della certificazione.

La correzione delle CU dovrà essere autorizzata da questo Centro a seguito di formale motivata richiesta da inviare a cusi.sostitutodimposta@smd.difesa.it.

Le rettifiche potranno essere effettuate fino alla data di chiusura delle linee per l’elaborazione della rata di novembre (di massima 15 ottobre), avendo NoiPA comunicato che le CU rielaborate a seguito di rettifiche saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate, in unica soluzione, entro il termine previsto per la trasmissione dei dati della dichiarazione Modello 770/2022 (31 ottobre 2022).

Con l’occasione si richiama l’attenzione di codesti Centri sulle attività di seguito riportate:

- la puntuale applicazione di quanto indicato al punto 4 dei fogli a seguito a), b) e c) circa eventuali rettifiche delle CU del personale escluso dal riconoscimento del beneficio della defiscalizzazione;
- la necessità di informare **tempestivamente** i propri amministrati in merito all’eventuale emissione di una CU rielaborata (circostanza che potrebbe non essere autonomamente rilevata dagli stessi), onde renderne possibile la corretta valorizzazione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, rammentando inoltre agli stessi che in caso di utilizzo della dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è necessario rettificare i dati proposti con quelli indicati nella nuova certificazione unica.

7. Nel restare a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si rende noto che la presente circolare è pubblicata nella sezione Circolari del sito web istituzionale del CUSI all’indirizzo www.difesa.it/SMD_/Centro_Unico_Stipendiale_Interforze.

IL DIRETTORE
(Contrammiraglio Vito COLAMOREA)